



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° febbraio 2013 (04.02)  
(OR. en)**

**5984/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0010 (COD)**

**AGRI 55  
ENV 82  
FORETS 5  
CODEC 215  
DEVGEN 31  
RELEX 99  
JUR 46  
UD 30  
WTO 26  
PROBA 5**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 24 gennaio 2013

---

n. doc. Comm.: COM(2013) 15 final

---

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2013) 15 final



Bruxelles, 24.1.2013  
COM(2013) 15 final

2013/0010 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, a norma dell'articolo 290, paragrafo 1 (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2 (atti di esecuzione).

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 2173/2005<sup>1</sup> alle nuove disposizioni del TFUE, i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono stati riclassificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione.

In tale contesto è stato elaborato un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2173/2005.

Ai sensi dell'articolo 290 del trattato, il legislatore conferisce alla Commissione il compito di completare o modificare taluni elementi non essenziali di detto regolamento.

La Commissione può pertanto adottare atti delegati volti a riesaminare l'esenzione del legno e dei prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>2</sup>. La Commissione ha inoltre il potere di adottare disposizioni precise per l'applicazione dell'articolo 5. Tramite gli atti delegati la Commissione può altresì modificare l'elenco dei paesi partner e loro autorità designate al rilascio delle licenze riportato nell'allegato I, l'elenco del legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT a prescindere dal paese partner e l'elenco del legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell'impatto.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **• Sintesi delle misure proposte**

Le misure proposte individuano i poteri delegati della Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e stabiliscono la procedura per l'adozione dei relativi atti.

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2173/2005<sup>3</sup> del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre allineare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2173/2005 agli articoli 290 e 291 del TFUE.
- (3) Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al riesame della deroga del legno e dei prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche<sup>4</sup>, l'adozione di disposizioni precise per l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e le modifiche degli allegati I, II e III di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

---

<sup>3</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione volte a valutare e approvare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner affinché diventino la base di una licenza FLEGT. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>5</sup>.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 è così modificato:

- (1) all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per fornire le necessarie garanzie di legalità del legno e dei prodotti derivati in questione, la Commissione valuta i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner e adotta atti di esecuzione ai fini dell'approvazione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

I sistemi approvati dalla Commissione possono formare la base di una licenza FLEGT.

3. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>6</sup>.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 *bis* al fine di riesaminare tale deroga.";

- (2) all'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 *bis* al fine di adottare modalità particolareggiate per l'applicazione del presente articolo.";

- (3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

---

<sup>5</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>6</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

## "Articolo 10

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 *bis* per modificare l'elenco dell'allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 *bis* per modificare l'elenco di legni e di prodotti derivati di cui all'allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell'attuazione dell'accordo di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all'attuale versione dell'allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 *bis* per modificare l'elenco di legni e di prodotti derivati di cui all'allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell'attuazione dell'accordo di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all'attuale versione dell'allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all'allegato III.";

(4) l'articolo 11 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT); è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.".

(b) Il paragrafo 2 è soppresso.

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

(d) Il paragrafo 4 è soppresso.

(5) è inserito il seguente articolo 11 *bis*:

## "Articolo 11 bis

### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 9 e all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 9, e all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*